

# Special Assist

Fiscal  
Assist  
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

**SPECIALE**  
**LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96**  
**DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50**  
**“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI**  
**TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E**  
**MISURE PER LO SVILUPPO”**  
**(G.U. N.144 DEL 23/6/17)**  
**ENTRATA IN VIGORE: 23/6/17**

<p><b>Novità per lo Split payment</b>  <b>Apportate modifiche allo Split Payment di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72. Le disposizioni si applicheranno alle operazioni per le quali sarà emessa fattura a partire dal 1/7/17 e fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.</b></p>	<p><b>Art. 1</b>  <b>(Modificato)</b></p>
<p><b>Le novità</b> - Per effetto delle modifiche alle cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, co. 2, della legge 31/12/09, n. 196 (enti e soggetti indicati nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica), per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il meccanismo si applica, in estrema sintesi, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti, che si ritiene abbiano elevata affidabilità fiscale, seppure non facenti parte della pubblica amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;</li> <li>b) società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;</li> <li>c) società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'elenco Istat;</li> <li>d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.</li> </ul> <p>Abrogata la norma che escludeva l'applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (essenzialmente i liberi professionisti). Preciso anche che le sanzioni per ritardato o omesso versamento dell'imposta a carico dell'acquirente di beni e servizi saranno applicabili a prescindere dalla forma giuridica del soggetto.</p> <p><b>Le norme attuative</b> - Il previsto decreto MEF recante le disposizioni di attuazione è stato emanato in data 27.6.17.</p> <p><b>I cessionari o i committenti devono rilasciare, a richiesta dei cedenti o prestatori, un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni di cui sopra. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime.</b></p> <p><b>Le disposizioni non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.</b></p> <p><b>A decorrere dall'1/1/18 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della L. 30/12/91, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'art. 22, co. 3, del D.L. 9/7/97, n. 241, a</b></p>	

# Special Assist

<p><b>valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio». È demandata a un decreto del MEF l'attuazione delle disposizioni al fine di accelerare i rimborsi da conto fiscale per i soggetti a cui si applica il regime della scissione dei pagamenti.</b></p>	
<p><b>Trattamento Iva delle auto al seguito. Norma di interpretazione autentica</b>  <b>La norma di interpretazione autentica chiarisce che la prestazione di trasporto dei veicoli al seguito di passeggeri si intende accessoria rispetto alla prestazione principale di trasporto persone e, quindi, si applica il medesimo trattamento dell'operazione principale Iva, ossia a seconda dei casi, aliquote ridotte del 5% e del 10%, ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.72, n. 633, e, fino al 31.12.16, esenzione da imposta, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14), del citato decreto IVA).</b></p>	<p><b>Art. 1, co. 4-quater (Nuovo)</b></p>
<p>L'articolo 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. 26.10. ottobre 1972, n. 633, individuava tra le operazioni esenti le "prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare". Per effetto della modifica apportata dall'articolo 1, comma 33, lett. b), della legge 11.12.16, n. 232 (legge di bilancio 2017), a decorrere dall'1.1.17, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sono assoggettate all'aliquota del 5%.</p>	
<p><b>Solidarietà nel pagamento dell'Iva - estensione</b>  <b>Con un emanando decreto ministeriale sarà disciplinata l'estensione dell'applicazione della solidarietà nel pagamento dell'IVA tra cedente e cessionario al settore dei combustibili per autotrazione.</b></p>	<p><b>Art. 1, co. 4-quinquies (Nuovo)</b></p>
<p><b>Gruppi multinazionali – l'emersione della stabile organizzazione in Italia è agevolata</b>  <b>Società ed enti non residenti che appartengono a gruppi multinazionali possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata e della definizione agevolata dei debiti tributari per la stabile organizzazione presente in Italia.</b></p>	<p><b>Art. 1 bis (Nuovo)</b></p>
<p><b>Requisiti del gruppo</b> – il gruppo multinazionale deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avere ricavi consolidati superiori a 1.000.000.000 euro annui, e;</li> <li>• effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50.000.000 euro annui avvalendosi del supporto di società di capitali o di stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario.</li> </ul> <p><b>Richiesta di accesso all'agevolazione</b> – i soggetti non residenti possono presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate per una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione. L'accesso alla disciplina non è consentito ai soggetti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza.</p> <p><b>Emersione della stabile organizzazione e pagamento dei tributi</b> – verificata la sussistenza della stabile organizzazione l'Agenzia delle entrate invierà un invito ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.lgs. n. 218/1997, per la definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione per periodi per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni. Sarà possibile estinguere detti debiti tributari, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione con diritto alla riduzione alla metà delle sanzioni amministrative. L'estinzione dei debiti tributari evita la punibilità del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5 del D.lgs. n.74/2000.</p> <p><b>Accesso al regime dell'adempimento collaborativo</b> – l'emersione della stabile organizzazione e l'estinzione dei</p>	

# Special Assist

<p>relativi debiti tributari consente l'accesso al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal D.lgs. n. 128/2015.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b> - L'Agenzia delle entrate emanerà un provvedimento per definire le modalità attuative.</p>	
<p><b>Certificato di regolarità fiscale ed erogazione dei rimborsi se si è in regola con la rottamazione</b></p> <p>Possono essere rilasciati i certificati di regolarità fiscale nel caso di rottamazione delle cartelle di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto dell'agevolazione. In caso di esclusione dalla procedura di definizione agevolata, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione. Possono, inoltre, essere erogati i rimborsi di imposte e tasse, in presenza dei presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione. L'erogazione del rimborso può essere sospesa in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.</p>	<p><b>Art. 1 quater</b> <b>(Nuovo)</b></p>
<p><b>Novità in materia di detrazione dell'IVA</b></p> <p>Modificati gli articoli 19, co. 1, e 25, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972; l'intento è allineare il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute nell'ambito di un unico periodo di imposta per individuare in modo più agevole le anomalie e, nella prospettiva di una maggiore certezza degli adempimenti, sono stati individuati con <i>precisione il dies a quo</i> e <i>il dies ad quem</i> per l'esercizio del diritto alla detrazione.</p>	<p><b>Art. 2</b> <b>(Modificato)</b></p>
<p><b>Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati</b> - sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (ad esempio, per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto alla detrazione – sorto nel 2017 – potrà essere esercitato dall'acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2018).</p> <p><b>La registrazione delle fatture</b> - deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (quindi, ad esempio, un fattura ricevuta nel 2017 dovrà essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, ossia entro il 30 aprile 2018).</p> <p>È di tutta evidenza che il diritto alla detrazione e la data ultima di registrazione, per quanto previsto dalla norma, sono incoerenti e inconciliabili.</p> <p><b>Le disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dall'1.1.17.</b></p>	
<p><b>Trattamento IVA dei servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari: norma di interpretazione autentica</b></p> <p>Con norma di interpretazione autentica è stato chiarito che sono esenti dall'IVA i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti e enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.</p>	<p><b>Art. 2-bis</b> <b>(Nuovo)</b></p>

# Special Assist

<p>Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti in precedenza. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate, né al recupero della medesima imposta assoluta sugli acquisti erroneamente detratta; dovrà comunque essere operata la rettifica della detrazione limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto IVA (rettifica della detrazione nei casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive).</p>	
<p><b>Novità in materia di compensazioni</b>  <b>Ridotta a € 5.000,00 la soglia prima prevista in € 15.000,00 per l'utilizzo in compensazione, senza visto di conformità o attestazione dell'organo di controllo, dei crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali Iva, Redditi, Irap e Sostituto d'imposta. La norma è in vigore dal 24/4/2017.</b></p>	<p><b>Art. 3</b>  <b>(Modificato)</b></p>
<p><b>Dubbi risolti</b> – La risoluzione n. 57/2017 ha chiarito che il nuovo limite non si applica ai crediti risultanti dalla dichiarazione Iva dell'anno 2016, se presentata prima del 24/4/2017.</p> <p><b>Sanzioni</b> - in caso di utilizzo in compensazione, in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.</p> <p><b>Compensazioni in F24 solo con Entratel o Fisconline</b> - I titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. La risoluzione n. 57/2017 ha chiarito che il monitoraggio da parte dell'agenzia inizierà a decorrere dall'1/6/17.</p> <p>L'utilizzo in compensazione orizzontale oltre la soglia di 5.000 euro riguarda anche il credito Iva infrannuale; in questo caso il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione TR da cui emerge il credito. La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno sedici del mese successivo). Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo massimo compensabile il modello F24 viene scartato.</p> <p>Si segnala che sono esclusi da tale obbligo la compensazione da parte del datore di lavoro del recupero del bonus Renzi e dei crediti in occasione dei rimborsi ai propri dipendenti nell'ambito dei Modelli 730 (Ris. N. 68 del 9/6/2017).</p>	
<p><b>Locazioni brevi e sublocazioni – è possibile optare per la cedolare secca</b>  <b>Le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività d'impresa, potranno optare per il regime della cedolare secca, con aliquota del 21%, anche per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redditi derivanti dai contratti di locazione breve (max 30 gg);</b></li> <li>• <b>Corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.</b></li> </ul> <p><b>La nuova disciplina è applicabile sia nel caso che i contratti siano stipulati direttamente tra proprietari e locatari, sia nel caso che intervengano intermediari</b></p>	<p><b>Art. 4, co. da 1 a 5 ter</b>  <b>(Modificato)</b></p>

# Special Assist

<p><b>immobiliari ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.</b> Questi ultimi sono destinatari di specifici obblighi di trasmissione di dati dei contratti e, qualora incassino i canoni o i corrispettivi, dovranno effettuare, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta e la certificazione.</p> <p><b>Un regolamento da emanarsi da parte del MEF potrebbe (non vi è l'obbligo) definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale - e, dunque, esclusa dalla disciplina in esame - anche in considerazione al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.</b></p> <p><b>Le nuove disposizioni si applicano per i contratti stipulati dall'1/6/17.</b></p>	
<p><b>Locazioni brevi</b> - sono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare <b>o che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.</b></p> <p><b>Obblighi degli intermediari</b> - Chi esercita l'attività di intermediazione immobiliare, <b>nonché chi gestisce i portali telematici,</b> dovrà trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti conclusi per suo tramite <b>entro il 30/6 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.</b></p> <p><b>Sanzioni a carico degli intermediari</b> - L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro di cui all'art. 11, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p> <p><b>L'intermediario diventa sostituto d'imposta</b> - Gli intermediari <b>residenti,</b> qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, <b>ovvero qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi,</b> dovranno effettuare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedere al relativo versamento (entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello F24) e alla relativa certificazione. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.</p> <p><b>Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, devono adempiere agli obblighi tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, devono nominare un rappresentante fiscale.</b></p> <p><b>Imposta di soggiorno</b> - Chi incassa il canone o il corrispettivo, ovvero chi interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.</p> <p><b>Disposizioni applicative</b> - Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate stabilirà le disposizioni di attuative del nuovo regime.</p>	
<p><b>Agevolazioni per lavoratori che rimpatriano – interpretazione autentica</b></p> <p><b>L'art. 16 del D.L.gs. n. 147/2015 (cd. Decreto internazionalizzazione) ha stabilito, per i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:</b></p>	<p><b>Art. 4, co. 7 bis (Nuovo)</b></p>

# Special Assist

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento e s'impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;</li> <li>2. l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;</li> <li>3. l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia;</li> <li>4. i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti con decreto del MEF.</li> </ol> <p>Con una norma di interpretazione autentica - in relazione al requisito sub 1 (impegno a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni) - è stato ora specificato che i lavoratori rimpatriati decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno 2 anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.</p>	
<p><b>Cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini – prorogato il periodo</b></p> <p>Per le spese sostenute dall'1/1/17 al 31/12/21 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, alcuni soggetti in presenza di determinate condizioni possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. In particolare, si tratta di persone fisiche che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'art. 11, co. 2, del Tuir – ovvero al cui reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;</li> <li>• all'art. 13, co. 1, lett. a), del tuir - ovvero reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non superino 8.000 euro;</li> <li>• all'art. 13, co. 5, lett. a), del Tuir, - alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiori 4.800 euro,</li> </ul> <p>Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate definirà le modalità attuative della disposizione.</p>	<p><b>Art. 4 bis (Nuovo)</b></p>
<p><b>Giochi e lotterie – aumenta la tassazione su somme giocate e vincite</b></p> <p>Innalzata la tassazione su alcune tipologie di apparecchi per giochi, quali le cd. "new slot" (AWP), le VLT, nonché sul lotto, Vinci per la vita - <i>Win for life</i>, Vinci per la vita - <i>Win for Life Gold</i> e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar.</p>	<p><b>Art. 6 (Sostanzialmente confermato)</b></p>
<p><b>Apparecchi per giochi – Queste le nuove aliquote del PREU (prelievo unico erariale) sugli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, co. 6, del R.D. n. 773/1931, a decorrere dal 24/4/17:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19% dell'ammontare delle somme giocate (in precedenza il PREU era del 17,5%) per gli apparecchi di cui alla lettera a) della citata disposizione, ossia le cd. "New slot" (AWP), che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), sia in sale destinate</li> </ul>	

# Special Assist

prevalentemente ad attività di gioco;

- 6% dell'ammontare delle somme giocate (in precedenza il PREU era del 5,5%) per gli apparecchi di cui alla successiva lettera b). Si tratta degli apparecchi (VLT) - che possono essere installati solo in sale in cui è precluso l'ingresso ai minori di età (Sale VLT, Sale Scommesse, sale Bingo) - facenti parte della rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per le vincite derivanti dal gioco con detti apparecchi è stata, altresì, aumentata (a decorrere dall'1/10/17) dal 6% al 12% l'addizionale sulla parte di vincita eccedente i 500 euro.

**Lotto** – Aumenta dal 6% all'8% la ritenuta sulle vincite del lotto dall'1/10/17.

**Altri giochi** - Dall'1/10/17 aumenterà dal 6 al 12% il diritto sulla parte della vincita eccedente 500 euro, derivante dai seguenti giochi, anche se a distanza:

- Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
- Enalotto, Superstar.

## Riduzione dei nulla osta per le cd. new slot apparecchi da divertimento

La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co. 6, lett. a), del R.D. n. 773/1931 - cd. "New slot" (AWP) - che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco - attivi alla data del 31/7/15, prevista dall'art. 1, co. 943, della legge n. 208/2015, sarà attuata, secondo modalità da indicarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti termini:

- al 31/12/17 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non potrà essere superiore a 345.000;
- al 30/4/18 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non potrà essere superiore a 265.000.

**Art. 6 bis  
(Nuovo)**

## ACE – si cambia ancora - la base di calcolo torna al 31/12/2010

Depennate le modifiche alle modalità di determinazione della base di calcolo del rendimento nozionale ai fini Ace introdotte con il decreto legge; in sede di conversione si è stabilito di tornare alle vecchie (anche se previste solo pochi mesi fa dalla legge di bilancio 2017) modalità di calcolo. In più c'è la sorpresa della riduzione dell'aliquota per il calcolo dell'Ace dal 2018 che sarà, a regime dell'1,5% (resta confermata l'aliquota dell'1,6% per il 2017).

Pertanto, la variazione in aumento del capitale proprio continua ad essere calcolata rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/10, con le differenze tra soggetti Ires e soggetti Irpef previste dalla legge di bilancio 2017.

Ricordiamo, infatti che per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone in ordinaria) la legge di bilancio 2017 ha stabilito che dal 2016 la base ACE deve calcolarsi con un criterio "misto", ossia il criterio incrementale per il 2016 (e per gli anni successivi) a cui deve essere aggiunta la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/15 e il patrimonio netto al 31/12/10.

L'acconto dovuto ai fini Ires (non anche Irpef) relativo al periodo d'imposta 2017 dovrà calcolarsi considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

**Art. 7  
(Modificato)**

# Special Assist

<p><b>Ad ogni modo si allerta che è prevista l'emanazione di un decreto che stravolgerà nuovamente tutta l'impostazione.</b></p>	
<p><b>Aliquote IVA e accise - sterilizzazione delle clausole di salvaguardia</b>  <b>Per effetto della sterilizzazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● IVA ridotta -nel 2018 scende dal 13% al 11,5%;</li> <li>● IVA ridotta -nel 2019 scende dal 13% al 12%;</li> <li>● IVA ridotta - dal 2020 torna pari al 13%;</li> <li>● IVA ordinaria - nel 2018 resta pari al 25%;</li> <li>● IVA ordinaria - nel 2019 scende dal 25,9% al 25,4%;</li> <li>● IVA ordinaria - nel 2020 scende dal 25,9% al 24,9%;</li> <li>● IVA ordinaria - dal 2021 scende dal 25,9% al 25%;</li> <li>● Accise - sterilizzazione per il solo 2018.</li> </ul>	<p><b>Art. 9 (Confermato)</b></p>
<p><b>Indici sintetici di affidabilità fiscale – definita la disciplina</b>  <b>A partire dal 2017 gli indici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni prenderanno progressivamente il posto degli studi di settore. Gli indici saranno approvati con decreto MEF entro il 31/12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati.</b>  <b>Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione (biennale). Per il 2017 il provvedimento sarà emanato entro il 21/9/17.</b></p>	<p><b>Art. 9 bis (Nuovo)</b></p>
<p><b>Fonti su cui si basano gli indici</b> - Gli indici saranno elaborati in base ai dati acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, dall'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'INPS, l'INAIL e la G.d.F., nonché da altre fonti. Agli stessi contribuenti sarà richiesto di dichiarare dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici, che saranno individuati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><b>In quali casi non si applicano</b> - gli indici non si applicano ai periodi d'imposta di inizio o di cessazione dell'attività, ovvero di non normale svolgimento dell'attività. Gli indici non si applicano, altresì, se vengono dichiarati ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici. Con decreto MEF potranno essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.</p> <p><b>Componenti positivi "aggiuntivi" senza sanzioni</b> - per migliorare il proprio profilo di affidabilità, in dichiarazione potranno essere indicati ulteriori componenti positivi rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, che non risultano dalle scritture contabili. Tali componenti positivi rileveranno anche ai fini Irap e Iva. Ciò non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi se il versamento delle relative imposte è effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (possibile anche il pagamento rateale delle somme dovute).</p> <p><b>Benefici collegati ai diversi livelli di affidabilità fiscale</b> – Gli indici esprimono il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente su una scala da 1 a 10. In relazione all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, saranno riconosciuti - con una graduazione dei benefici premiali che sarà stabilita con provvedimento dell'Agenzia delle entrate - i seguenti benefici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 50.000 euro annui relativamente all'Iva;</li> <li>✓ 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;</li> </ul> </li> <li>● esonero dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo</li> </ul>	

# Special Assist

non superiore a 50.000 euro annui;

- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge n. 724/1994 e dalla disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'art. 2 del D.L. n. 138/2011;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, co.1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 54, co.2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972;
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

**Graduale abbandono di studi di settore e parametri** – continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai parametri e agli studi di settore, che cesseranno di avere effetto dai periodi d'imposta in cui si applicheranno gli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di prima applicazione degli indici si applicheranno le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 23/6/17.

**Modalità applicative** - Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate stabilirà ulteriori disposizioni attuative.

## Reclamo e mediazione nel contenzioso tributario – esteso l'ambito operativo

Passa a 50.000 euro il valore delle controversie tributarie per le quali il ricorso in commissione tributaria produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. **Sono esclusi dalla procedura i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, par. 1, lett. a) - della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26/5/14 (si tratta soprattutto di dazi doganali e contributi sullo zucchero).** Le nuove disposizioni si applicano agli atti notificati dall'1/1/18.

**Art. 10  
(Modificato)**

## Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

**Sono definibili in maniera agevolata le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.**

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali e l'Iva riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Se la controversia concerne esclusivamente agli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi è dovuto solo il 40% degli importi in contestazione.

Se la controversia concerne esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia

**Art. 11  
(Modificato)**

# Special Assist

<p>stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.</p> <p><b>Ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31.8.17, con le forme di legge, l'applicazione delle disposizioni in commento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente</b></p>											
<p>La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. L'importo può essere pagato in un'unica soluzione o a rate.</p> <p>Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Scadenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/9/17</td> <td>• pagamento in un'unica soluzione</td> </tr> <tr> <td>30/9/17</td> <td>• scadenza prima rata, pari al 40% del totale delle somme dovute</td> </tr> <tr> <td>30/11/17</td> <td>• scadenza seconda rata, pari ad un ulteriore 40%</td> </tr> <tr> <td>30/6/18</td> <td>• scadenza pagamento della terza ed ultima rata, per il restante 20%</td> </tr> </tbody> </table>		Scadenze		30/9/17	• pagamento in un'unica soluzione	30/9/17	• scadenza prima rata, pari al 40% del totale delle somme dovute	30/11/17	• scadenza seconda rata, pari ad un ulteriore 40%	30/6/18	• scadenza pagamento della terza ed ultima rata, per il restante 20%
Scadenze											
30/9/17	• pagamento in un'unica soluzione										
30/9/17	• scadenza prima rata, pari al 40% del totale delle somme dovute										
30/11/17	• scadenza seconda rata, pari ad un ulteriore 40%										
30/6/18	• scadenza pagamento della terza ed ultima rata, per il restante 20%										
<p>Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.</p> <p>Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 6, del decreto-legge 22.10.16, n. 193 (rottamazione dei ruoli), nei termini previsti, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella della predetta rottamazione.</p> <p><b>Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione, che devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (art. 9 del D.lgs. n. 68 del 2011).</b></p>											
<p><b>Credito d'imposta per le imprese alberghiere – mobili e arredi – estensione del vincolo di indisponibilità</b></p> <p>Il credito d'imposta per le imprese alberghiere, di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014, è riconosciuto, tra l'altro, per le spese relative a ulteriori interventi, rispetto a quelli di ristrutturazione, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo.</p> <p>La disciplina in esame è stata modificata per prevedere una estensione del periodo in cui il beneficiario non può cedere a terzi, né destinare a finalità estranee all'esercizio di impresa, i beni oggetto degli investimenti dal 2° all'8° periodo d'imposta successivo.</p> <p>È stato, altresì, eliminato l'obbligo di destinare esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione detti mobili e arredi.</p> <p>È bene ricordare che il credito d'imposta, ancora attribuibile per il 2017 e 2018 con aliquota del 65%, è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per alcune altre tipologie di spesa, tra cui mobili e arredi su cui è intervenuta la modifica. Le disposizioni applicative sono state emanate con il D.M. 7/5/15.</p>	<p><b>Art. 12 bis (Nuovo)</b></p>										
<p><b>Fusioni di comuni – il nuovo comune mantiene i tributi preesistenti per 5 esercizi</b></p> <p>I comuni che risultano da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il 5° esercizio finanziario del nuovo comune, non considerando gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in base a previsione legislativa.</p>	<p><b>Art. 21 (Nuovo)</b></p>										

# Special Assist

<p><b>Attività dell’Agenzia delle entrate-riscossione</b></p> <p>La norma intende allineare il contenuto dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 193/2016, relativo all’oggetto sociale del nuovo ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione, e quello dell’art. 2, co. 2, del medesimo decreto legge, relativo alle attività che gli enti locali possono affidargli. Con le disposizioni proposte il nuovo ente pubblico economico potrà effettuare la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, ma per conto di tutte le amministrazioni locali del predetto “consolidato ISTAT”, e delle società da esse partecipate.</p>	<p><b>Art. 35</b> <b>(Confermato)</b></p>
<p><b>Comuni colpiti dal sisma - Nuova proroga della sospensione per versamenti e adempimenti tributari</b></p> <p>Prorogati i termini per adempimenti e versamenti tributari a favore dei soggetti localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici, nonché il termine entro il quale dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati ovvero la relativa rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di detti importi.</p> <p>Le disposizioni riguardano i comuni interessati dal sisma che fruiscono della sospensione individuati dagli allegati 1, 2 e 2 bis al D.L. n. 189/2016</p>	<p><b>Art. 43</b> <b>(Modificato)</b></p>
<p><b>C.d. busta pesante fino al 31/12/17</b> – I sostituti d’imposta non devono operare le ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, a richiesta degli interessati per tutto l’anno 2017.</p> <p><b>Bollo e registro</b> - persone fisiche residenti/domiciliate e persone giuridiche che hanno sede legale/operativa nei Comuni interessati dal sisma, sono esentate dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del commissario straordinario fino al 31/12/18.</p> <p><b>Versamenti di tributi sospesi entro il 31/12/17</b> - Il differimento del termine non si applica ai titolari di reddito di impresa, nonché gli esercenti attività agricole, aventi la sede legale/operativa nel territorio dei comuni interessati dal sisma che ai sensi dell’art. 11, co. 3 del D.L. n. 8/2017 possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il versamento dei tributi dovuti per il periodo dal 1/1/17 al 31/12/17, che deve avvenire in un’unica soluzione entro il 16/12/17.</p> <p><b>Adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni</b> – effettuazione entro il mese di febbraio 2018.</p> <p><b>Termine della sospensione della notifica degli atti di riscossione ed esecutivi</b> – la sospensione termina con la scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari (31/12/17, ovvero 16/12/17 per i soggetti di cui all’art. 11, co. 3 del DL n. 8 del 2017). Riguarda la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme degli atti esecutivi dell’agenzia delle entrate, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.</p> <p><b>Ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, ovvero per la rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili</b> – Il nuovo termine è il 16/2/18. Il differimento del termine non riguarda i titolari di reddito di impresa, nonché gli esercenti attività agricole, aventi la sede legale/operativa nel territorio dei comuni interessati dal sisma che ai sensi dell’art. 11, co. 3 del D.L. n. 8/2017 possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il versamento dei tributi dovuti per il periodo dal 1/1/17 al 31/12/17, che deve avvenire in un’unica soluzione entro il 16/12/17.</p> <p><b>Skilift siti nella regione in Abruzzo</b> - la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017 viene prorogata di 1 anno.</p> <p><b>Imprese agricole</b> – le imprese agricole, in presenza di determinate condizioni, possono accedere agli interventi</p>	

# Special Assist

previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 102/2004. Il citato articolo 5 prevede che le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c, comprese le cooperative, che svolgono l'attività di produzione agricola e che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile possono beneficiare dei seguenti interventi:

- contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato;
- prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato.

In particolare, è stato stabilito che possono accedere a dette agevolazioni:

1. le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/8/16;
2. le imprese agricole ubicate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo 5 – 25/1/17;
3. le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

<p><b>Comuni colpiti dal sisma – il credito d'imposta per investimenti è prorogato al 2019</b>  <b>Prorogato fino al 31/12/19, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio) di cui all'art. 1, co. 98 e ss., della legge n. 208/2015.</b>  <b>È bene ricordare che l'art. 18-quater, co. 1, del D.L. n. 8/2017 aveva ampliato l'ambito territoriale di applicazione del credito d'imposta ai Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016, a cui l'agevolazione è attribuita nella seguenti misure:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% grandi imprese;</li> <li>• 35% medie imprese;</li> <li>• 45% piccole imprese.</li> </ul>	<p><b>Art. 44</b> <b>(Confermato)</b></p>
<p><b>Comuni colpiti dal sisma – ZFU – esenzioni per le imprese fino al 2018</b>  <b>Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, individuati agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016 è stata istituita la zona franca urbana. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e che hanno subito, a causa degli eventi sismici - nel periodo dall'1/9/16 al 31/12/16, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015 - la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto alla media dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato il sisma possono beneficiare di una serie di esenzioni per il 2017 e il 2018.</b></p>	<p><b>Art. 46</b> <b>(Modificato)</b></p>
<p><b>In particolare, le imprese saranno esenti da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ires/Irpef derivante dall'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, di 100.000 euro di reddito;</li> <li>• Irap del valore della produzione netta derivante dall'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta;</li> <li>• Imu per gli immobili situati nella ZFU posseduti e utilizzati dagli stessi soggetti per l'esercizio dell'attività</li> </ul>	

# Special Assist

economica.

Le imprese sono altresì esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Detto esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU.

Oltre che alle imprese già localizzate nella ZFU le esenzioni spettano anche alle imprese che, entro il 31/12/17, avviano la propria attività all'interno della zona franca.

La ZFU comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del D.L. n. 189/2016. Le imprese comprese in quest'ultimo elenco potranno fruire delle esenzioni se:

- Hanno la sede principale/l'unità locale in detti comuni;
- Hanno subito dall'1/1/17 al 31/3/17 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti "de minimis".

## Misure per le imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015

Con ordinanza sono disciplinati, per le imprese agricole che, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 della legge n. 208 del 2015, hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati. Pertanto, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui sopra i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

**Articolo 46-bis  
(Nuovo)**

## Comuni a rischio sismico 1 - case antisismiche con detrazione

L'acquisto di case che sono state oggetto di ristrutturazione da cui derivi una riduzione del rischio sismico - nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, come individuati da ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28/4/06- consente all'acquirente di fruire di notevoli detrazioni fiscali.

In particolare, i lavori di ristrutturazione - mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici - devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. In presenza di tali condizioni l'acquirente dell'immobile può fruire delle seguenti detrazioni fiscali calcolate sul prezzo dell'immobile (entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare):

- del 75% (in caso di passaggio a 1 classe di rischio inferiore)
- dell'85% (in caso di passaggio a 2 classi di rischio inferiore)

In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

**Art. 46-quater  
(Nuovo)**

# Special Assist

<p><b>ZFU nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 - Proroga delle agevolazioni</b></p> <p>Le agevolazioni previste per la ZFU istituita nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29/5/12 (art. 1, co. da 445 a 453 legge di stabilità 2015), sono state prorogate fino al 31/12/17. Ricordiamo che fruiscono dell'agevolazione le microimprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno dei comuni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• San Giacomo delle Segnate;</li> <li>• Quingentole;</li> <li>• San Giovanni del Dosso;</li> <li>• Quistello;</li> <li>• San Benedetto Po;</li> <li>• Moglia;</li> <li>• Gonzaga;</li> <li>• Poggio Rusco;</li> <li>• Suzzara.</li> </ul>	<p><i>Art. 46-sexies (Nuovo)</i></p>
<p><b>DURC - definizione agevolata dei debiti contributivi</b></p> <p>Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al co. 2 del citato art. 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.</p> <p>L'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati ai sensi della presente disposizione.</p>	<p><i>Art. 54 (Confermato)</i></p>
<p><b>Disciplina delle prestazioni occasionali</b></p> <p>È possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo netto complessivamente non superiore a 5.000 euro;</li> <li>• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo netto complessivamente non superiore a 5.000 euro;</li> <li>• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo netto non superiore a 2.500 euro.</li> </ul> <p>Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, i datori con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato non possono istituire collaborazioni occasionali. Fermo quanto sopra, le regole sono comunque diverse tra utilizzatore "famiglia" e utilizzatore "non famiglia".</p>	<p><i>Art. 54-bis (Nuovo)</i></p>

# Special Assist

<p><b>I compensi percepiti dal prestatore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato;</li> <li>• sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.</li> </ul>	
<p><b>Premi di produttività</b></p> <p>Prevista per i lavoratori in regime paritetico una decontribuzione di 20 punti percentuali per il datore di lavoro e totale per il lavoratore, su un importo imponibile non superiore a 800 euro. L'agevolazione non riguarda i contratti già in corso.</p>	<p><i>Art. 55 (Confermato)</i></p>
<p><b>Patent box – marchi d'impresa – i redditi non saranno più agevolabili</b></p> <p>Esclusi i marchi d'impresa dal gruppo dai beni agevolabili con la cd. Patent box. Si ricorda che l'agevolazione consiste nella tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni individuati beni immateriali (cd. IP). Saranno, invece, agevolabili anche i redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14 (in linea generale dal 2017).</p> <p>Conserva i benefici della patent box secondo la disciplina originaria (dunque anche per i marchi) - per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30/6/21 - chi ha esercitato l'opzione per i primi 2 periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione (2015 e 2016).</p>	<p><i>Art. 56 (sostanzialmente confermato)</i></p>
<p><b>PMI in forma di S.r.l. – deroghe alla disciplina civilistica come per le start up innovative</b></p> <p>Si applicano a tutte le PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dall'art. 26 del D.L. n. 179/2012 per le startup innovative costituite sotto forma di S.r.l., concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi. L'atto costitutivo può creare, altresì, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;</li> <li>• la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali;</li> <li>• la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (es., stock option sulle quote sociali).</li> </ul>	<p><i>Art. 57, co. 1 (Confermato)</i></p>

# Special Assist

<p><b>Enti previdenziali e fondi pensione – modifiche al regime di esenzione dei redditi derivanti da “Investimenti qualificati”</b>  <b>Modificata la disciplina di cui all’art. 1, co. 88 e ss., della legge n. 232/2016 che prevede la detassazione dei redditi derivanti da investimenti qualificati da parte di enti previdenziali e fondi pensione nel capitale delle imprese.</b></p>	<p><i>Art. 57, co. 2, lett. da a) a c) (sostanzialmente confermato)</i></p>
<p><b>Regime fiscale applicabile in caso di cessione degli investimenti prima di 5 anni</b> – in tal caso è ora previsto che i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni;</p> <p><b>Obblighi informativi e documentali per gli investitori</b> - Il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sussistenza delle condizioni previste;</li> <li>• l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni;</li> <li>• la dichiarazione che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.</li> </ul> <p>Deve essere tenuta separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati.</p> <p><b>Regime di plusvalenze e le minusvalenze</b> - Per le forme di previdenza complementare, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del D.lgs. n. 252/2005</p>	
<p><b>Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – modifiche alla disciplina</b>  <b>In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima di 5 anni il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari contenuti nei piani di risparmio a lungo termine entro 90 giorni (piuttosto che 30) giorni dal rimborso. È bene ricordare che l’art. 1, co. 100 – 114, della legge n. 232/2016 ha previsto un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. I PIR - gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione - per beneficiare dell’esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni.</b></p>	<p><i>Art. 57, co. 2, lett. da d) a f) (Sostanzialmente confermato)</i></p>
<p><b>Start up innovative – i requisiti devono essere mantenuti fino a 5 anni dalla costituzione</b>  <b>Se la start-up innovativa perde uno dei requisiti previsti dall'art. 25, co. 2, del D.L. n. 179/2012 prima della scadenza dei 5 anni (in precedenza erano 4) dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. da 25 a 32 del D.L. n. 179/2012 per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, tra cui la favorevole disciplina fiscale prevista dall’art. 27 per le remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato.</b></p>	<p><i>Art. 57, co.3 ter (Nuovo)</i></p>
<p><b>Pubblicità su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali – credito d’imposta per gli investimenti incrementali</b>  <b>Imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, incrementali rispetto gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente,</b></p>	<p><i>Art. 57-bis (Nuovo)</i></p>

# Special Assist

<p>possono accedere a un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative). L'incremento rispetto agli investimenti dell'anno precedente deve essere almeno dell'1%.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLGS n. 241/199.</p> <p>Un DPCM stabilirà le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni, tra cui il limite annuale massimo complessivo di spesa su cui calcolare l'agevolazione.</p>	
<p><b>IRI – trattamento fiscale delle riserve di utili in caso di fuoriuscita dal regime</b></p> <p>Disciplinato il trattamento fiscale delle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito della cessazione dell'attività.</p> <p>Le somme prelevate a carico delle riserve di utili assoggettate a tassazione separata, con aliquota del 24%, concorrono a formare il reddito complessivo soggetto a Irpef dell'imprenditore (o dei soci). Dette riserve saranno tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione e, per evitare doppie imposizioni, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%; il credito spetta ai soci presenti al 31/12 dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve.</p>	<p><b>Art. 58</b> <b>(Confermato)</b></p>
<p><b>Transfer pricing – nuovo criterio di determinazione del valore delle operazioni – ulteriori ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione</b></p> <p>Per la determinazione dei redditi derivanti da operazioni tra imprese associate estere, il criterio del "valore normale", è stato sostituito con il riferimento al principio della libera concorrenza e l'indicazione del valore delle transazioni tra soggetti indipendenti.</p> <p>Tale criterio si applica anche nel caso di variazioni in diminuzione conseguenti la determinazione del valore delle operazioni da parte dell'amministrazione estera. Tuttavia, la possibilità di riconoscimento di variazioni in diminuzione del reddito conseguenti all'intervento nella determinazione del valore delle operazioni da parte delle amministrazioni estere - finora ammessa solo in caso di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito di speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi – è possibile solo nei seguenti casi tassativi, previsti dal nuovo art. 31 quater del D.P.R. n. 600/1973:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o <b>dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23/7/90;</b></li> <li>• a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;</li> <li>• a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.</li> </ul>	<p><b>Art. 59</b> <b>(Modificato)</b></p>

# Special Assist

## Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori

Sono redditi di capitale i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta (mediante azioni, quote o altri strumenti finanziari) ai risultati economici di società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti, amministratori e consulenti, anche laddove gli stessi siano relativi a classi di quote aventi diritti patrimoniali rafforzati, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
- b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
- c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

*Art. 60  
(Sostanzialmente  
confermato)*

Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di cui alla lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia. Ai fini della determinazione dell'importo di cui alla lettera a), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.

Le disposizioni si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

## MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST

Ordinary Assist	<a href="#">Norme e provvedimenti</a> <a href="#">Prassi agenzie fiscali e altri enti</a> <a href="#">Dottrina</a>
 Special Assist	Norme in dettaglio
<a href="#">LoSaiChe</a>	Schemi e tabelle
<a href="#">Alert</a>	Lettera al cliente

Descrizione	Special Assist n.
<p><b>Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 "Manovra correttiva" (G.U. n.144 del 23/6/17)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Novità per lo Split payment</b></li> <li>✓ <b>Trattamento Iva delle auto al seguito - Norma di interpretazione autentica</b></li> <li>✓ <b>Solidarietà nel pagamento dell'Iva – estensione</b></li> <li>✓ <b>Gruppi multinazionali – l'emersione della stabile organizzazione in Italia è agevolata</b></li> <li>✓ <b>Certificato di regolarità fiscale ed erogazione dei rimborsi se si è in regola con la rottamazione</b></li> <li>✓ <b>Novità in materia di detrazione dell'IVA</b></li> <li>✓ <b>Trattamento IVA dei servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari: norma di interpretazione autentica</b></li> <li>✓ <b>Novità in materia di compensazioni</b></li> <li>✓ <b>Locazioni brevi e sublocazioni – è possibile optare per la cedolare secca</b></li> <li>✓ <b>Agevolazioni per lavoratori che rimpatriano – interpretazione autentica</b></li> <li>✓ <b>Cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini – prorogato il periodo</b></li> <li>✓ <b>Giochi e lotterie – aumenta la tassazione su somme giocate e vincite</b></li> <li>✓ <b>Riduzione dei nulla osta per le cd. new slot apparecchi da divertimento</b></li> <li>✓ <b>ACE – cambia la base di calcolo per soggetti Ires e Irpef</b></li> <li>✓ <b>Aliquote IVA e accise - sterilizzazione delle clausole di salvaguardia</b></li> <li>✓ <b>Indici sintetici di affidabilità fiscale – definita la disciplina</b></li>   <li>✓ <b>Reclamo e mediazione nel contenzioso tributario – esteso l'ambito operativo</b></li> <li>✓ <b>Definizione agevolata delle controversie tributarie</b></li> <li>✓ <b>Credito d'imposta per le imprese alberghiere – mobili e arredi – estensione del vincolo di indisponibilità</b></li> <li>✓ <b>Fusioni di comuni – il nuovo comune mantiene i tributi preesistenti per 5 esercizi</b></li> <li>✓ <b>Attività dell'Agenzia delle entrate-riscossione</b></li> <li>✓ <b>Comuni colpiti dal sisma - Nuova proroga della sospensione per versamenti e adempimenti tributari</b></li> <li>✓ <b>Comuni colpiti dal sisma – il credito d'imposta per investimenti è prorogato al 2019</b></li> <li>✓ <b>Comuni colpiti dal sisma – ZFU – esenzioni per le imprese fino al 2018</b></li> <li>✓ <b>Misure per le imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il</b></li> </ul>	<a href="#">5/2017</a>

<p><b>2013 e il 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comuni a rischio sismico 1 - case antisismiche con detrazione</li> <li>✓ ZFU nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 - Proroga delle agevolazioni</li> <li>✓ DURC - definizione agevolata dei debiti contributivi</li> <li>✓ Disciplina delle prestazioni occasionali</li> <li>✓ Premi di produttività</li> <li>✓ Patent box – marchi d’impresa – i redditi non saranno più agevolabili</li> <li>✓ PMI in forma di S.r.l. – deroghe alla disciplina civilistica come per le start up innovative</li> <li>✓ Enti previdenziali e fondi pensione – modifiche al regime di esenzione dei redditi derivanti da “Investimenti qualificati”</li> <li>✓ Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – modifiche alla disciplina</li> <li>✓ Start up innovative – i requisiti devono essere mantenuti fino a 5 anni dalla costituzione</li> <li>✓ Pubblicità su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali – credito d’imposta per gli investimenti incrementali</li> <li>✓ IRI – trattamento fiscale delle riserve di utili in caso di fuoriuscita dal regime</li> <li>✓ Transfer pricing – nuovo criterio di determinazione del valore delle operazioni – ulteriori ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione</li> </ul> <p>Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori</p>	
<p><b>Descrizione</b></p>	<p><b>Special Assist n.</b></p>
<p>Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” (G.U. n.141 del 20/6/17)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resto al sud – finanziamenti per i giovani imprenditori nel Mezzogiorno</li> <li>✓ Agricoltura - interventi a favore d giovani imprenditori nel Mezzogiorno</li> <li>✓ Consorzi agrari – partecipazioni in società di capitali per la realizzazione delle attività istituzionali</li> <li>✓ Utilizzo di terre abbandonate o incolte del Mezzogiorno</li> <li>✓ Zone economiche speciali (ZES) – (future) agevolazioni per le imprese localizzate in zone economiche con particolari caratteristiche</li> </ul> <p>Iperammortamento - Proroga dei termini</p>	<p><a href="#">4/2017</a></p>
<p><b>Descrizione</b></p>	<p><b>Special Assist n.</b></p>
<p>Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (G.U. n.135 del 13/6/17)</p>	
<p><b>JOBS ACT LAVORO AUTONOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A chi si applicano le nuove disposizioni</li> <li>✓ Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali</li> <li>✓ Clausole vietate e condotte abusive del committente</li> <li>✓ Abuso di dipendenza economica</li> <li>✓ Apporti originali e invenzioni del lavoratore autonomo</li> <li>✓ DIS-COLL (indennità di disoccupazione per co.co.co.) a regime</li> <li>✓ Trattamento economico per congedo parentale per lavoratori autonomie e co.co.co.</li> </ul>	<p><a href="#">3/2017</a></p>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reddito di lavoro autonomo - Deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande</li> <li>✓ Reddito di lavoro autonomo - Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente</li> <li>✓ Lavoratori autonomi - Tutela della gravidanza, malattia e infortunio</li> </ul> <p><b>LAVORO AGILE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lavoro agile – cosa è</li> <li>✓ Forma dell'accordo e recesso</li> </ul> <p><b>Trattamento economico</b></p>	
--	--

Descrizione	Special Assist n.
<b>Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 "Manovra correttiva" (G.U. n.95 del 24/4/17)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Novità per lo Split payment</li> <li>✓ Novità in materia di detrazione dell'IVA</li> <li>✓ Novità in materia di compensazioni</li> <li>✓ Locazioni brevi e sublocazioni – è possibile optare per la cedolare secca</li> <li>✓ Giochi e lotterie – aumenta la tassazione su somme giocate e vincite</li> <li>✓ ACE – cambia la base di calcolo per soggetti Ires e Irpef</li> <li>✓ Aliquote IVA e accise - sterilizzazione delle clausole di salvaguardia</li> <li>✓ Reclamo e mediazione nel contenzioso tributario – esteso l'ambito operativo</li> <li>✓ Definizione agevolata delle controversie tributarie</li> <li>✓ Attività dell'Agenzia delle entrate-riscossione</li> <li>✓ Comuni colpiti dal sisma - Nuova proroga della sospensione per versamenti e adempimenti tributari</li> <li>✓ Comuni colpiti dal sisma – il credito d'imposta per investimenti è prorogato al 2019</li> <li>✓ Comuni colpiti dal sisma – ZFU – esenzioni per le imprese fino al 2018</li> <li>✓ DURC - definizione agevolata dei debiti contributivi</li> <li>✓ Premi di produttività</li> <li>✓ Patent box – marchi d'impresa – i redditi non saranno più agevolabili</li> <li>✓ PMI in forma di S.r.l. – deroghe alla disciplina civilistica come per le start up innovative</li> <li>✓ Enti previdenziali e fondi pensione – modifiche al regime di esenzione dei redditi derivanti da "Investimenti qualificati"</li> <li>✓ Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – modifiche alla disciplina</li> <li>✓ IRI – trattamento fiscale delle riserve di utili in caso di fuoriuscita dal regime</li> <li>✓ Transfer pricing – nuovo criterio di determinazione del valore delle operazioni – ulteriori ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione</li> <li>✓ Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori</li> </ul>	<a href="#"><u>2/2017</u></a>
<b>Descrizione</b>	<b>Special Assist n.</b>
<b>Legge 27 febbraio 2017, n. 19 di Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 "Milleproroghe" (G.U. n.49 del 28/2/17)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vendite e rese di quotidiani e periodici - tracciabilità obbligatoria dal 31/12/17</li> <li>✓ Opzione per il rientro dei lavoratori in Italia – opzione fino al 30/4/17</li> </ul>	<a href="#"><u>1/2017</u></a>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Invio dati spese veterinarie entro il 28/2</li> <li>✓ Contributo autotrasportatori per conto terzi al 31/3/17</li> <li>✓ Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare fino al 31/12/17</li> <li>✓ Accisa su carburante utilizzato nella produzione combinata energia elettrica/calore - proroga agevolazione</li> <li>✓ Niente aggiornamento Istat anche per il 2017 per gli immobili locati alla PA</li> <li>✓ Versamenti agli enti locali: posticipate le nuove modalità previste dal D.L. n. 193/2016</li> <li>✓ Modelli Intra e abrogazione altre comunicazioni telematiche e segnalazioni in Unico</li> <li>✓ Proroga per i bilanci degli intermediari finanziari e dei Confidi</li> <li>✓ Imprese che redigono il bilancio in base al codice civile - La disciplina Ires e Irap si adegua alle nuove regole contabili</li> <li>✓ Terremoto 2016 - Proroga della sospensione termini pagamento fatture energia elettrica, acqua e gas</li> <li>✓ Terremoto 2016 - i benefit per i lavoratori dipendenti non rientrano nel reddito per tutto il 2017</li> <li>✓ Terremoto 2016 - esenzione dall'imposta di bollo prorogata al 2017</li> <li>✓ Terremoto 2016 – Prorogata la sospensione del pagamento dei mutui</li> <li>✓ Sisma Emilia del 2012 – proroga delle agevolazioni</li> <li>✓ Per il 2017 spesometro su base semestrale e liquidazioni periodiche trimestrali</li> </ul> <p>Lotteria scontrini e ricevute fiscali – differito il termine di avvio</p>	
<b>Descrizione</b>	<b>Special Assist n.</b>
Legge di conversione	<a href="#">8/2016</a>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A chi si applicano le disposizioni</li> <li>✓ Finanziamenti per la ricostruzione privata</li> <li>✓ Art-Bonus esteso ad altre tipologie di interventi</li> <li>✓ Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi</li> <li>✓ Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma</li> <li>✓ Contributi in conto interessi/capitale per le imprese danneggiate</li> <li>✓ Finanziamenti a tasso zero per micro, piccole e medie imprese</li> <li>✓ Perdite d'esercizio 2016 non rilevano ai fini della riduzione del capitale</li> <li>✓ Detassati contributi, indennizzi e risarcimenti</li> <li>✓ Sospensione di termini per adempimenti e versamenti tributari</li> <li>✓ Sostituti d'imposta: sospesa, a richiesta, l'applicazione delle ritenute</li> <li>✓ Sospensione termini pagamento fatture energia elettrica, acqua e gas</li> <li>✓ Lavoro dipendente: i benefit non rientrano nel reddito</li> <li>✓ Niente sanzioni per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro</li> <li>✓ Sisma è causa di forza maggiore nei rapporti con le banche</li> <li>✓ Imprese agricole: adempimenti per il benessere animale differiti</li> <li>✓ Esenzione da imposta di bollo</li> <li>✓ Aziende agricole: gli aiuti comunitari non vengono meno in caso di mancato adempimento degli obblighi</li> <li>✓ Contributi previdenziali e assistenziali: versamenti sospesi</li> <li>✓ Niente rateizzazione per i tributi non sospesi</li> <li>✓ Fabbricati inagibili: niente Irpef, Ires, Imu e Tasi</li> <li>✓ Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti</li> <li>✓ Rinvio Udienze</li> <li>✓ Sospensione prescrizioni e decadenze</li> <li>✓ Sospensione termini per titoli di debito</li> <li>✓ Sospensioni estese anche ai soggetti interessati dal sisma del 26 ottobre</li> </ul> <p>Sospensione termini per indagini preliminari, querele e processi penali</p>	
--	--

Descrizione	Special Assist n.
<p><b>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Legge di bilancio 2017" (G.U. n.297 del 21/12/16)</b></p> <p><b>IMPOSTE SUI REDDITI – VARIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interventi di riqualificazione energetica sugli edifici: detrazione del 65% anche per il 2017</li> <li>✓ Interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili: detrazione del 50% anche per il 2017</li> <li>✓ Interventi antisismici: detrazioni tra il 50% e l'80% fino al 2021</li> <li>✓ Soglia di 500 euro per la ritenuta del condominio</li> <li>✓ Coltivatori diretti e Iap: Esenti da Irpef i redditi 2017 – 2019 dominicali e agrari</li> <li>✓ Investimenti in piani di risparmio a lungo termine (PIR) da parte di persone fisiche residenti: redditi esenti da Irpef</li> <li>✓ Agevolazione per il rientro di lavoratori qualificati dall'estero estesa anche i</li> </ul>	<p><a href="#">7/2016</a></p>

## Special Assist

**lavoratori autonomi**

- ✓ Rivalutazioni terreni e partecipazioni non quotate: proroga dell'agevolazione
- ✓ Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: c'è un'imposta sostitutiva per i redditi prodotti all'estero
- ✓ Premi di risultato del dipendente: modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva
- ✓ Reddito di lavoro dipendente: esenti da Irpef i premi contro il rischio di non autosufficienza
- ✓ Reddito di lavoro dipendente: interpretazione autentica circa l'uso di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro
- ✓ Redditi da pensione: eliminata la distinzione tra pensionati ai fini delle detrazioni – no tax area per tutti i redditi da pensione fino a 8.000 euro
- ✓ Vittime del dovere e loro familiari: pensioni esenti da Irpef
- ✓ Spese di istruzione: aumenta l'importo massimo della spesa per il calcolo della detrazione
- ✓ Anticipo pensionistico (APE): aspetti fiscali
- ✓ Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA): aspetti fiscali
- ✓ Tassazione delle borse di studio
- ✓ Bonus mamma
- ✓ Lotteria collegata agli scontrini e alle ricevute fiscali

**REDDITO D'IMPRESA**

- ✓ Credito d'imposta per le imprese alberghiere: Proroga fino al 2018, aumento della percentuale agevolata ed estensione dell'ambito soggettivo
- ✓ Contabilità semplificata: criterio di "cassa" oppure di "registrazione" sostituiscono il criterio di "competenza"
- ✓ Agenti e rappresentanti: maggiore deducibilità per locazione e noleggio di autovetture
- ✓ Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni: prorogata l'agevolazione
- ✓ Assegnazione agevolata beni mobili e immobili ai soci: prorogata l'agevolazione
- ✓ Estromissione immobili strumentali dell'imprenditore individuale: prorogata l'agevolazione
- ✓ IRI: imprese individuali e società di persone tassate alla stessa aliquota Ires
- ✓ Aiuto alla crescita economica (ACE): modifiche alla disciplina
- ✓ Super ammortamento e iper ammortamento: le agevolazioni sono prorogate ed estese ad altri beni
- ✓ Società quotate possono utilizzare le perdite di start up in cui hanno una partecipazione
- ✓ Associazioni sportive dilettantistiche: si alza la soglia per l'accesso al regime di determinazione forfetaria del reddito
- ✓ Capitalizzazione delle imprese da parte dei lavoratori
- ✓ Distribuzione gratuita di prodotti: incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali
- ✓ Agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle Pmi innovative

**IVA**

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Compensazione IVA sulle carni: aumentano le percentuali per bovini e suini</li> <li>✓ IVA al 5% per il trasporto urbano di persone marittimo, lacuale, fluviale e lagunare</li> <li>✓ Note di variazione in caso di assoggettamento a procedure concorsuali del debitore</li> <li>✓ Slittano gli aumenti IVA</li> <li>✓ Tracciabilità erogazioni liberali in favore delle scuole</li> <li>✓ Nasce il Gruppo IVA</li> </ul> <p><b>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Accordi di ristrutturazione</li> </ul> <p><b>IMPOSTA DI REGISTRO – IPOTECARIE - CATASTALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fondi rustici montani</li> </ul> <p><b>VARIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Finanziamenti a tasso agevolato per investimenti delle PMI: Proroga del termine per accedere all'agevolazione – Nuova Sabatini</li> <li>✓ Pagamento cumulativo della tassa automobilistica</li> <li>✓ Ridotto il canone Rai</li> <li>✓ Niente canone annuo per l'estrazione di sale</li> <li>✓ Prorogata la sospensione degli aumenti delle aliquote regionali e comunali</li> <li>✓ Ridotta l'accisa sulla birra</li> <li>✓ Iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps: aliquota contributiva</li> <li>✓ Depositi fiscali per i prodotti energetici</li> </ul> <p>Niente aumento accisa sui carburanti</p>	
<p><b>Descrizione</b></p>	<p><b>Special Assist n.</b></p>
<p>Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante <i>"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"</i></p>	<p><a href="#">6/2016</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tributaristi potranno assistere i contribuenti davanti agli uffici finanziari</li> <li>✓ Per le entrate locali la definizione agevolata</li> <li>✓ Voluntary disclosure: riaprono i termini</li> <li>✓ Indici di affidabilità fiscale Modificata la disciplina degli accertamenti bancari</li> <li>✓ Conversione dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero</li> <li>✓ Riserva di traduzione nel consolidato</li> <li>✓ Prestazioni di viaggio e trasporto del professionista acquistate direttamente non sono reddito</li> <li>✓ Notifiche di avvisi e atti tramite PEC</li> <li>✓ Notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento</li> <li>✓ Notifica tramite PEC degli atti catastali</li> <li>✓ Cambia il termine per la consegna della certificazione unica ai soggetti interessati</li> <li>✓ Sospensione feriale dei termini per l'invio dei documenti richiesti dall'ente impositore</li> <li>✓ Cumulo dei termini di sospensione</li> <li>✓ Termini per il versamento delle imposte modificati a regime</li> <li>✓ Niente comunicazione per le fatture con operatori di San Marino</li> <li>✓ Immobili situati all'estero fuori dalla dichiarazione</li> <li>✓ Mancata comunicazione di proroga del contratto di locazione con cedolare secca</li> <li>✓ Imposta di bollo virtuale sugli assegni circolari</li> <li>✓ Rinnovo tacito delle opzioni del Tuir</li> </ul>	

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ F24 cartaceo sopra 1.000 euro</li> <li>✓ Rimborsi Iva con la garanzia sopra i 30.000</li> <li>✓ Imposta sostitutiva per il settore del credito: cosa cambia</li> <li>✓ Tasse ipotecarie e tributi speciali: nuove modalità di riscossione</li> <li>✓ Orari di apertura al pubblico delle conservatorie immobiliari</li> <li>✓ Cessazione d'ufficio delle partite Iva inattive</li> <li>✓ Invio dichiarazione precompilata</li> <li>✓ Visto di conformità o di asseverazione infedele: sanzioni</li> </ul> <p>Regime forfetario: semplificazioni per i contribuenti</p>	
<b>Descrizione</b>	<b>Special Assist n.</b>
Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 <i>“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Addio a Equitalia</li> <li>✓ La riscossione degli enti locali</li> <li>✓ Accesso alle banche dati da parte dell’Agenzia delle entrate</li> <li>✓ Le comunicazioni IVA: come cambiano</li> <li>✓ Adempimenti Iva soppressi e termini di presentazione della dichiarazione Iva</li> <li>✓ Dichiarazione IVA: cosa cambia</li> <li>✓ Trasmissione telematica dei corrispettivi</li> <li>✓ Deposito IVA</li> <li>✓ Dichiarazione integrativa a favore entro il termine di accertamento</li> <li>✓ Definizione agevolata delle cartelle di pagamento</li> <li>✓ Somme escluse dalla definizione agevolata</li> </ul> <p>Voluntary disclosure – riaprono i termini</p>	<a href="#">5/2016</a>
<b>Descrizione</b>	<b>Special Assist n.</b>
Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 <i>“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/8/16”</i>	<a href="#">4/2016</a>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A chi si applicano le disposizioni - art. 1</li> <li>✓ Finanziamenti per la ricostruzione privata - art. 5</li> <li>✓ Art-Bonus esteso ad altre tipologie di interventi - art. 17</li> <li>✓ Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma - art. 19</li> <li>✓ Contributi in conto interessi/capitale per le imprese danneggiate - art. 20</li> <li>✓ Finanziamenti a tasso zero per micro, piccole e medie imprese - art. 24</li> <li>✓ Perdite d'esercizio 2016 non rilevano ai fini della riduzione del capitale - art. 46</li> <li>✓ Detassati contributi, indennizzi e risarcimenti - art. 47</li> <li>✓ Sospensione di termini per adempimenti e versamenti tributari - art. 48 co. 1, 11 e 12</li> <li>✓ Sospensione termini pagamento fatture energia elettrica, acqua e gas - art. 48, co. 2</li> <li>✓ Lavoro dipendente: i benefit non rientrano nel reddito - art. 48, co. 3</li> <li>✓ Niente sanzioni per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro - art. 48, co. 4</li> <li>✓ Sisma è causa di forza maggiore nei rapporti con le banche - art. 48, co. 5</li> <li>✓ Imprese agricole: adempimenti per il benessere animale differiti - art. 48, co. 6</li> </ul> <p><b>Esenzione da imposta di bollo - art. 48, co. 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aziende agricole: gli aiuti comunitari non vengono meno in caso di mancato adempimento degli obblighi - art. 48, co. 8</li> <li>✓ Contributi previdenziali e assistenziali: versamenti sospesi - art. 48, co. 13 e 14</li> <li>✓ Niente rateizzazione per i tributi non sospesi - art. 48, co. 15</li> <li>✓ Fabbricati inagibili: niente Irpef, Ires, Imu e Tasi – art.48, co.16</li> <li>✓ Sospensione processi civili e amministrativi - art. 49, co. 1 e 2</li> <li>✓ Rinvio Udienze - art. 49, co. 3.</li> <li>✓ Sospensione prescrizioni e decadenze - art. 49, co. 4</li> <li>✓ Sospensione termini per titoli di debito - art. 49, co. 5</li> <li>✓ Sospensione termini per indagini preliminari, querele e processi penali - art. 49, co. 6, 7, 8 e 9</li> </ul>	
<p><b>Decreto 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze "Attuazione degli art. 1, co. 5, 3, co. 1, lett. d), e 4, co. 3, del D.lgs. n.127 del 5/8/15, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA"</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Controlli a distanza</li> <li>✓ Coordinamento dei controlli</li> <li>✓ Modalità di effettuazione dei pagamenti</li> <li>✓ Soggetti ammessi al programma di assistenza</li> <li>✓ Efficacia</li> </ul>	<a href="#">3/2016</a>
<p><b>Legge 7 luglio 2016, n. 122 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016"</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Non sono tassate le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o nei Paesi UE o SEE – art. 6</li> <li>✓ Veicolo dello studente UE esente dalla tassa di circolazione per tutta la durata del corso di studi in Italia – art. 19</li> <li>✓ Esenzione trimestrale dalla tassa di circolazione per veicoli in temporanea importazione: non è più subordinata alla reciprocità del trattamento per i Paesi UE – art. 19</li> <li>✓ 5% di Iva su basilico, rosmarino e salvia – art. 21</li> </ul>	<a href="#">2/2016</a>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Preparati per risotti: aumenta l'aliquota Iva – art. 22</li> <li>✓ Consorzi agrari: aumenta la quota tassata di utili destinati a riserve indivisibili – art. 23</li> <li>✓ Modifiche al regime della tonnage tax – art. 24</li> <li>✓ Remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di partecipazione escluse dal reddito dei soggetti Ires per il 95% - art. 26, co. 1 e 5</li> <li>✓ Esenzione alle società madri italiane sugli utili delle figlie di diversi Stati UE solo se all'estero gli utili non sono deducibili - art. 26, co. 1, 2 e 5</li> <li>✓ Ritenuta su remunerazioni rimborsabile alle società madri di paesi UE solo se per le figlie italiane le stesse non sono deducibili - art. 26, co. 2 e 5</li> <li>✓ Norma antiabuso valida anche ai fini dei benefici della direttiva madri-figlie - art. 26, co. 2 e 5</li> <li>✓ Cessione dei tartufi: cambiano le regole fiscali – art. 29</li> </ul>	
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016"	<a href="#">1/2016</a>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari - Commi 65 e 66</b></li> <li>✓ <b>Per le banche gli interessi saranno integralmente deducibili - Comma 67</b></li> <li>✓ <b>Soggetti che hanno la stessa funzione degli Iacp avranno l'Ires dimezzata - Commi 89 e 90</b></li> <li>✓ <b>Ammortamento maggiorato per i nuovi beni strumentali - Commi 91-94 e 97</b></li> <li>✓ <b>Ammortamento di avviamento e marchi in 5 anni in caso di aggregazioni aziendali - Commi 95 e 96</b></li> <li>✓ <b>Spese deducibili secondo le regole ordinarie anche se derivanti da operazioni con imprese di Paesi black list - Commi 142-143</b></li> <li>✓ <b>Cambiano ancora i criteri per individuare i Paesi black list ai fini della disciplina CFC - Commi 142 e 143</b></li> <li>✓ <b>Sostituzione degli autocaravan inquinanti: credito d'imposta per il rivenditore che attua lo sconto - Comma 85 e 86</b></li> <li>✓ <b>Investimenti in beni strumentali al sud: agevolazioni - Commi 98-106</b></li> <li>✓ <b>Assegnazione agevolata beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice - Comma 115-120</b></li> <li>✓ <b>Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale - Comma 121</b></li> <li>✓ <b>Modificata la disciplina del credito d'imposta per il cinema (tax credit cinema) - Comma 331</b></li> <li>✓ <b>ZFU - Comma 604</b></li> <li>✓ <b>ZFU nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma - Comma 445</b></li> <li>✓ <b>Credito d'imposta per le fondazioni bancarie - Comma 392</b></li> <li>✓ <b>Trattamento tributario delle DTA per gli istituti in risoluzione - Commi 850 e 851</b></li> <li>✓ <b>Dedurre in un unico esercizio di svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione: decorrenza - Comma 852</b></li> <li>✓ <b>Versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte - Comma 853</b></li> <li>✓ <b>Disposizioni di coordinamento - Comma 854</b></li> <li>✓ <b>Banche-aumenti di capitale - Comma 740</b></li> <li>✓ <b>Compensazione fiscale per gli avvocati - Commi 778 – 780</b></li> </ul>	
<p><b>IRAP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Produttori agricoli esenti da Irap - Comma 70</b></li> <li>✓ <b>Completa deducibilità del costo del lavoro ai fini Irap Irap estesa ai lavoratori stagionali - Comma 73</b></li> <li>✓ <b>Aumentano le deduzioni Irap forfetarie per i soggetti Irpef - Commi 123-124</b></li> <li>✓ <b>Niente Irap per i medici che svolgono attività all'interno di strutture convenzionate - Comma 125</b></li> </ul> <p><b>IVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Dal 2017 aliquote IVA più alte - Comma 6</b></li> <li>✓ <b>Rimborsi Iva (tax free shopping) - Comma 368</b></li> <li>✓ <b>Aumento compensazione IVA sulle carni - Comma 908</b></li> <li>✓ <b>Presunzione di cessione per i generi alimentari - Comma 396</b></li> <li>✓ <b>Più ampio il campo di applicazione delle note di credito Iva - Commi 126-127</b></li> <li>✓ <b>Reverse charge esteso ai rapporti nell'ambito del consorzio - Comma 128</b></li> <li>✓ <b>IVA cooperative sociali - Comma 960</b></li> </ul>	

## Special Assist

- ✓ Marina Resort e strutture ricettive all'aria aperta sono equiparati ai fini Iva - Comma 365

## ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- ✓ Proroga adempimenti tributari Lampedusa - Comma 599
- ✓ Compensazione delle cartelle con crediti verso la PA - Comma 129
- ✓ Le conseguenze del mancato versamento delle imposte da parte dei notai - Commi 139 – 141
- ✓ Modificata la disciplina dei termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi - Comma 130 e 131
- ✓ Entrata in vigore l'1/1/16 la riforma delle sanzioni del D.lgs. n. 158/2015 – Sanzioni voluntary disclosure - Comma 133
- ✓ Nuovo piano di rateazione per chi è decaduto - Comma 134-138
- ✓ Obbligo delle imprese multinazionali di rendicontazione annuale Paese per Paese - Comma 145
- ✓ Obblighi di informazione per beni e prestazioni ricevuti dall'estero - Comma 147
- ✓ Sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili - Comma 429
- ✓ Dopo la sospensione per eventi eccezionali i versamenti dovranno effettuarsi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione - Comma 431

## TRIBUTI LOCALI – IMPOSTE SULLA CASA

- ✓ Base imponibile Imu e Tasi ridotta alla metà per l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti - Comma 10
- ✓ Niente Imu per i fabbricati strumentali di Trento e Bolzano - Comma 11
- ✓ Imi (Bolzano) e Ims (Trento) sostituiscono per la componente immobiliare l'Irpef - Comma 12
- ✓ Cambiano i criteri di esenzione Imu dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina - Comma 10 e 13
- ✓ Niente Imu per le coop edilizie a proprietà indivisa assegnate agli studenti anche fuori sede - Comma 15
- ✓ Imu e Tasi sono ridotti se l'immobile è locato a canone concordato - Commi 53 e 54
- ✓ Rendita degli opifici e capannoni (gruppi D ed E) determinata con stima diretta dal 2016, senza gli imbullonati - Comma 21
- ✓ L'abitazione principale è esclusa dalla Tasi - Comma 14
- ✓ Esclusa dall'Ivie la casa coniugale assegnata al coniuge - Comma 16
- ✓ Tributi locali (non tutti e non per tutti gli enti locali) bloccati ai livelli del 2015 - Comma 26
- ✓ I criteri di determinazione delle tariffe Tari - Comma 27
- ✓ Abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità – interpretazione autentica - Comma 739

## IMPOSTA DI REGISTRO – IPOTECARIE - CATASTALI

- ✓ Imposta di registro agevolata per gli acquisti da parte delle banche di immobili concessi in leasing a utilizzatori che hanno i requisiti per usufruire dell'agevolazione prima casa - Comma 83
- ✓ Imposta di registro proporzionale sulle cessioni di contratti di leasing di immobili

## Special Assist

<p>abitativi - Comma 83</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Atti di trasferimento della proprietà di aree utilizzate per case popolari sempre esenti da imposte - Comma 58</li> <li>✓ Agevolazioni prima casa: sarà possibile vendere successivamente l'immobile già posseduto - Comma 55</li> <li>✓ Esenti da imposte gli atti conseguenti a piani di ricomposizione fondiaria - Comma 57</li> <li>✓ Imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli - Comma 905</li> <li>✓ Agevolazioni piccola proprietà contadina - Commi 906-907</li> </ul> <p>VARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nuova disciplina del canone Rai - Commi 152 – 159</li> <li>✓ Abrogata la tassa sulle unità da diporto - Comma 366</li> <li>✓ Per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è dovuta una tassa - Comma 35</li> <li>✓ Società benefit - Comma 376-382</li> <li>✓ Tetto per i pagamenti in contanti - Commi 898 e 899</li> <li>✓ Pagamenti elettronici - Commi 900 e 901</li> <li>✓ Money transfer - Commi 902 e 903</li> <li>✓ Emolumenti delle PP.AA. superiori a mille euro - Comma 904</li> <li>✓ Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese - Comma 911</li> <li>✓ Esenzione da ogni tipo di imposta per gli atti relativi a controversie sui masi chiusi - Comma 917</li> <li>✓ Giochi - Commi 918-919</li> <li>✓ Regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza - Commi 944 e 945</li> <li>✓ Responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale - Comma 957</li> <li>✓ Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata - Commi 949-957</li> </ul>	
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 "Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario – Parte 2° - "Contenzioso"</p>	
<p><b>MODIFICHE AL D.LGS. 31/12/1992, N. 546</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Competenza del giudice tributario – esclusione</li> <li>✓ Competenza CTP – materie e territorio</li> <li>✓ Parti nel processo dinanzi alle CT</li> <li>✓ Capacità di stare in giudizio</li> <li>✓ Assistenza tecnica</li> <li>✓ Spese di giudizio Comunicazioni e notificazioni per via telematica</li> <li>✓ Reclamo e mediazione</li> <li>✓ Estinzione del processo per rinuncia al ricorso – spese sostenute</li> <li>✓ Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere</li> <li>✓ Sospensione dell'atto impugnato</li> <li>✓ Conciliazione – in udienza e fuori udienza</li> <li>✓ Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello</li> <li>✓ Ricorso "per saltum" direttamente in Cassazione</li> <li>✓ Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione</li> <li>✓ Giudizio di rinvio – accorciato il termine</li> </ul>	<p><a href="#"><u>16/2015</u></a></p>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revocazione delle sentenze</li> <li>✓ Esecuzione provvisoria delle sentenze</li> <li>✓ Rateazione del tributo nel corso del processo</li> <li>✓ Esecuzione delle sentenze di condanna</li> <li>✓ Giudizio di ottemperanza</li> </ul> <p><b>ALTRE DISPOSIZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Norme di coordinamento</li> <li>✓ Modifiche al decreto legislativo 31/12/1992, n. 545</li> </ul> <p>Disposizioni transitorie</p>	
<b>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 "Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario – Parte 1° - "Interpello"</b>	
<p><b>DISPOSIZIONI COMUNI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'interpello si fa in 4</li> <li>✓ I soggetti che possono presentare l'interpello</li> <li>✓ L'istanza di interpello</li> <li>✓ La risposta dell'amministrazione</li> <li>✓ Impugnabilità della risposta dell'amministrazione</li> <li>✓ Le disposizioni attuative in provvedimenti delle Agenzie</li> </ul> <p><b>INTERPELLO INTERPRETATIVO O QUALIFICATORIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interpello interpretativo o qualificatorio</li> <li>✓ Istituti per i quali è stato esplicitamente previsto il ricorso all'interpello interpretativo o qualificatorio</li> </ul> <p><b>INTERPELLO SULL'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO A PARTICOLARI REGIMI FISCALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interpello sull'esistenza delle condizioni per l'accesso a particolari regimi fiscali</li> </ul> <p><b>INTERPELLO PER LA DISAPPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interpello disapplicativo</li> </ul> <p><b>INTERPELLO SULL'ABUSO DEL DIRITTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interpello sull'abuso del diritto</li> </ul>	<a href="#"><u>15/2015</u></a>
<b>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio – Parte quarta - Le modifiche al D.lgs. n. 472/1997"</b>	
<p><b>ADEGUAMENTO TRIENNALE DELLE SANZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni amministrative</li> </ul> <p><b>RESPONSABILITÀ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Responsabilità dell'autore materiale della violazione</li> <li>✓ Responsabilità dipendente da cessione di azienda o di un ramo di azienda o conferimento di azienda - causa di disapplicazione</li> </ul> <p><b>RECIDIVA, CONCORSO DI VIOLAZIONI, CONTINUAZIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Recidiva</li> <li>✓ Concorso di violazioni e la continuazione</li> <li>✓ Ravvedimento operoso</li> </ul> <p><b>RIMBORSI E COMPENSAZIONE</b></p> <p>Sospensione dei rimborsi e la compensazione</p>	<a href="#"><u>14/2015</u></a>

## Special Assist

<p><b>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio – Parte terza - Le modifiche al D.lgs. n. 471/1997"</b></p>	
<p><b>DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP – ART. 1 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La mancata presentazione della dichiarazione - Art. 15, co. 1, lett. a)</li> <li>✓ L'infedele dichiarazione - Art. 15, co. 1, lett. a)</li> <li>✓ L'indicazione del canone in caso di opzione per la cedolare secca - Art. 15, co. 1, lett. a)</li> </ul> <p><b>DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA – ART. 2 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La mancata presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta - Art. 15, co. 1, lett. b)</li> <li>✓ La presentazione della dichiarazione infedele da parte del sostituto d'imposta - Art. 15, co. 1, lett. b)</li> <li>✓ Ritenute non dichiarate, ma versate interamente - Art. 15, co. 1, lett. b)</li> </ul> <p><b>DICHIARAZIONE IVA E RIMBORSI – ART.5 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva - Art. 15, co. 1, lett. e)</li> <li>✓ Dichiarazione Iva infedele - Art. 15, co. 1, lett. e)</li> <li>✓ Richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile a cui non si ha diritto - Art. 15, co. 1, lett. e)</li> </ul> <p><b>DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A IVA – ART.6 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva- Art. 15, co. 1, lett. f)</li> <li>✓ Reverse charge- Art. 15, co. 1, lett. f)</li> </ul> <p><b>ESPORTAZIONI – ART.7 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esportazioni - Art. 15, co. 1, lett. g)</li> </ul> <p><b>CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP E IVA – ART.8 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contenuto e documentazione delle dichiarazioni - Art. 15, co. 1, lett. h)</li> </ul> <p><b>OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ– ART.9 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contabilità - Art. 15, co. 1, lett. i)</li> </ul> <p><b>OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI – ART.10 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Operatori finanziari - Art. 15, co. 1, lett. l)</li> </ul> <p><b>ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IVA– ART.11 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Obblighi concernenti imposte dirette e Iva - Art. 15, co. 1, lett. m)</li> </ul> <p><b>OMESSI VERSAMENTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE – ART.13 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Omissione di versamenti e indebite compensazioni - Art. 15, co. 1, lett. o)</li> </ul> <p><b>EFFETTUAZIONE RITENUTE ALLA FONTE – ART.14 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mancata effettuazione delle ritenute alla fonte - Art. 15, co. 1, lett. p)</li> </ul> <p><b>DOCUMENTI DI VERSAMENTO – ART.15 D.LGS. N. 471/1997</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incompletezza dei documenti di versamento - Art. 15, co. 1, lett. p)</li> </ul>	
<p><b>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio – Parte seconda - Sanzioni amministrative varie"</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imposta di registro – Art. 17 e 18</li> <li>✓ Associazioni sportive dilettantistiche – Art. 19</li> <li>✓ Atto di recupero completo di sanzioni e interessi – Art. 20</li> <li>✓ Violazioni in materia di certificazione unica – Art. 21</li> </ul>	

[13/2015](#)[12/2015](#)

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Enti e delle casse aventi fine assistenziale - obblighi di comunicazione dei beneficiari rimborsare spese sanitarie – Art. 22</li> <li>✓ Comunicazione al Sistema tessera sanitaria – Art. 23</li> <li>✓ Rettifiche del CAF o del professionista – Art. 24</li> <li>✓ Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in caso di accertamento – Art. 25</li> <li>✓ Atti ricevuti dai cancellieri – Art. 26</li> <li>✓ Imposta ipotecaria e catastale – Art. 27</li> <li>✓ Imposta sulle successioni e donazioni – Art. 28</li> <li>✓ Imposta di bollo – Art. 29</li> <li>✓ Imposta sugli intrattenimenti – Art. 30</li> <li>✓ Fatture per operazioni inesistenti – Art. 31</li> <li>✓ Entrata in vigore e abrogazioni – Art. 32</li> </ul>	
<b>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio – Le sanzioni penali”</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Definizioni utilizzate nel decreto – Art. 1</li> <li>✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 2</li> <li>✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Art. 3</li> <li>✓ Dichiarazione infedele – Art. 4</li> <li>✓ Omessa dichiarazione – Art. 5</li> <li>✓ Occultamento o di distruzione di documenti contabili - Art. 6</li> <li>✓ Omesso versamento di ritenute – Art. 7</li> <li>✓ Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – Art. 8</li> <li>✓ Indebita compensazione – Art. 9</li> <li>✓ Confisca – Art. 10</li> <li>✓ Cause di estinzione – Art. 11</li> <li>✓ Circostanze del reato – Art. 12</li> <li>✓ Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari – Art. 13</li> <li>✓ Abrogazioni – Art. 14</li> </ul>	<a href="#"><u>11/2015</u></a>
<b>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Circoscritte le possibilità di ottenere la sospensione della riscossione - Artt. 1e 15, co. 1</li> <li>✓ Somme dovute in base a controlli automatici e formali:la nuova rateizzazione - Art. 2, co. 1</li> <li>✓ Somme dovute in base all'accertamento con adesione: la nuova rateizzazione - Artt. 2, co.2 e 15, co.3</li> <li>✓ Sanzioni ridotte e rateizzazione delle somme in caso di omessa impugnazione di atti di accertamento e liquidazione - Artt. 2, co.3 e 15, co.3</li> <li>✓ Conseguenze dell'inadempimento nel pagamento di somme rateizzate - Artt.3 e 15, co.4</li> <li>✓ Pagamenti rateizzati – per la notifica delle cartelle in caso di inadempimento termini di notifica particolari - Art. 4</li> <li>✓ Potenziato l'accertamento esecutivo - Art. 5</li> </ul>	<a href="#"><u>10/2015</u></a>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sospese le sanzioni se il mancato pagamento dei tributi dipende da condotta illecita del professionista - Art. 6</li> <li>✓ L'imposta di successione si può rateizzare - Art. 7</li> <li>✓ Compensazione dell'imposta erariale - Art. 8</li> <li>✓ Rideterminati gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione - Art. 9</li> <li>✓ Più facile ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Art. 10</li> <li>✓ In caso di autotutela parziale è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni - Art. 11</li> <li>✓ Uniformità delle sospensioni disposte in caso di eventi eccezionali - Art. 12</li> <li>✓ Unico(?) tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo - Art. 13</li> <li>✓ Notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC - Art. 14</li> </ul> <p>Ulteriore rateizzazione per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione - Art. 15, co. 7</p>	
<b>Decreto Legislativo n. 147 del 14/9/2015 "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese"</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ruling internazionale a più ampio raggio – Art. 1</li> <li>✓ Interpello per le imprese che effettuano nuovi investimenti – Art. 2</li> <li>✓ Redditi da paesi black list: non vi rientrano quelli percepiti tramite società intermedia non controllata – Art. 3</li> <li>✓ Deducibilità più ampia degli interessi passivi per i soggetti Ires - Art. 4</li> <li>✓ Deducibili entro il valore normale le spese black list - Art. 5, co. 1</li> <li>✓ Interpretazione autentica per il transfer pricing – Art. 5, co. 2</li> <li>✓ Interpretazione autentica per l'accertamento del corrispettivo derivante da cessione di immobili e aziende – Art. 5, co. 3</li> <li>✓ Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale – Art. 6</li> <li>✓ Reddito derivante da attività esercitate in Italia da parte di enti non residenti – Art. 7</li> <li>✓ Modifiche alla disciplina CFC - Art. 8</li> <li>✓ Spese di rappresentanza – Art. 9</li> <li>✓ Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list – Art. 10</li> <li>✓ Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero – Art. 11</li> <li>✓ Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato – Art. 12</li> <li>✓ Rinuncia da parte dei soci ai propri crediti e Perdite su crediti – Art. 13</li> <li>✓ Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti - Art. 14</li> <li>✓ Credito d'imposta per imposte pagate all'estero: modificata la disciplina – Art. 15</li> <li>✓ Agevolazioni per lavoratori che rimpatriano – Art. 16</li> </ul>	<a href="#"><u>09/2015</u></a>
<b>Decreto Legislativo n. 128 del 5/8/2015 recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega fiscale)"</b>	
<p><b>ABUSO DEL DIRITTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il nuovo principio generale di abuso - Art. 1, co. 1 e 2</li> <li>✓ Gli effetti - Art. 1, co. 1</li> </ul>	<a href="#"><u>08/2015</u></a>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cosa sono le operazioni prive di sostanza economica e quali sono gli indici rivelatori - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Quali sono i vantaggi fiscali "indebiti" e quali, invece, sono leciti - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ L'interpello all'Agenzia delle entrate - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ La procedura per l'accertamento - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ L'atto di accertamento - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ L'onere della prova - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Il pagamento del tributo in pendenza del ricorso - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Il rimborso delle imposte da parte dei terzi deve essere richiesto entro 1 anno dall'accertamento - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Sono previste solo sanzioni amministrative, non penali - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ È possibile la disapplicazione di disposizioni specifiche volte a contrastare comportamenti elusivi - Art. 1, co. 3</li> <li>✓ Alcune disposizioni della nuova disciplina non si applicano ai diritti doganali - Art. 1, co. 4</li> <li>✓ Efficacia delle nuove disposizioni e retroattività - Art. 1, co. 5</li> </ul> <p><b>RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La denuncia deve intervenire nei termini ordinari - Art. 2, co. 1 e 2</li> <li>✓ Decorrenza della nuova disciplina - Art.2, co.3</li> <li>✓ Rapporti tra raddoppio dei termini e voluntary discosure: gli anni accertabili oggetto della procedura di collaborazione volontaria partono dal 2010 - Art. 2, co.4</li> </ul> <p><b>REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Istituzione del regime di adempimento collaborativo - Art.3</li> <li>✓ Chi può aderire - Art.7</li> <li>✓ Requisiti per l'accesso- Art.4</li> <li>✓ Doveri dell'Agenzia - Art. 5, co.1</li> <li>✓ Doveri del contribuente - Art.5, co. 2</li> <li>✓ Gli effetti dell'adesione al regime - Art.6</li> <li>✓ Modalità di adesione - Art.7</li> <li>✓ Si può essere esclusi dal regime - Art.7</li> <li>✓ Per l'attuazione si attendono i provvedimenti dell'Agenzia - Art.7</li> </ul>	
<p><b>Decreto Legislativo n. 127 del 5/8/15 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, co. 1, lett. d) e g), della legge 11/3/14, n. 23"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per i soggetti passivi IVA - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Disponibili il SDI e le informazioni acquisite dall'AE - Art. 1, co. 2</li> <li>✓ Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture - Art. 1, co. 3 – 6</li> <li>✓ Opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Art. 2, co.1 – 6</li> <li>✓ Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati dei corrispettivi - Art. 3, co. 1</li> <li>✓ Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti - Art. 4, co. 1 -3</li> <li>✓ Cessazione degli effetti premiali - Art. 5, co. 1</li> </ul>	<a href="#">07/2015</a>

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Abrogazioni - Art. 7, co. 1</li> </ul>	
<p><b>Legge 24 marzo 2015, n. 33, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PMI innovative: nuove imprese a cui si applicano le agevolazioni delle start up - Art. 4</li> <li>✓ Start up innovative: aumenta il limite per la compensazione - Art. 4, co. 11-novies</li> <li>✓ Patent box: l'opzione diventa rinnovabile - Art. 5</li> <li>✓ Finanziamenti a medio/lungo termine di investitori istituzionali esteri UE o SEE: esenzione da ritenuta sugli interessi se si tratta di Paesi white list - Art. 6</li> <li>✓ Fondo centrale garanzia PMI: garanzie indirette anche per operazioni finanziarie già deliberate alla data di presentazione della richiesta di garanzia - Art. 8-bis</li> </ul>	<a href="#"><u>06/2015</u></a>
<p><b>Legge 24 marzo 2015, n. 34, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" e "Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale"</b></p>	
<p><b>LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ E' legge il decreto n. 4/2015 - Art. 1, co.1</li> <li>✓ Prorogati i termini per l'esercizio della delega fiscale - Art. 1, co. 2</li> </ul> <p><b>DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4 CONVERTITO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esenzione IMU dei terreni agricoli montani e parzialmente montani - Art. 1, co. da 1 a 5 bis</li> <li>✓ Deducibilità dell'IMI di Bolzano e dell'IMIS di Trento dalle imposte sui redditi e dall'Irap - Art. 1 co. 9-ter e 9-quater</li> <li>✓ Lampedusa: proroga della sospensione di adempimenti e versamenti tributari - Art. 1 bis</li> <li>✓ Produttori agricoli: confermata l'abrogazione delle deduzioni Irap per i lavoratori a tempo determinato - Art. 2, co. 1</li> </ul>	<a href="#"><u>05/2015</u></a>
<p><b>Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Milleproroghe"</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: dietrofront sulla definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art.3 bis</li> <li>✓ Isola di Lampedusa: prorogata a tutto il 2014 la sospensione degli adempimenti tributari - Art. 10, co.8</li> <li>✓ Slitta al 2016 l'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA - Art. 10, co.8 bis</li> <li>✓ IMUS: partirà dal 2016 - Art. 10, co.11 bis</li> <li>✓ Sisma Emilia 2012: proroga sospensione del pagamento dei finanziamenti contratti per pagare tributi - Art. 10, co.11 ter</li> <li>✓ CAF: modifiche alla disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'assistenza fiscale - Art. 10, co.12 ter</li> <li>✓ Contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione: è possibile un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Lavoratori che rientrano dall'estero: proroga degli incentivi fiscali al 31/12/17 - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Credito d'imposta lavoro stabile nel Mezzogiorno: proroga al 31/12/2015 del termine per l'utilizzo in compensazione - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Contribuenti minimi: è possibile avvalersi del vecchio regime anche per il 2015 - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Voluntary disclosures: non si raddoppiano i termini di accertamento per i Paesi black list</li> </ul>	<a href="#"><u>04/2015</u></a>

## Special Assist

<p>che stipulano accordi per lo scambio di informazioni - Art. 10, co. 12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ TARI: sono valide per il 2014 le delibere adottate dai comuni entro il 30 novembre - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Accise - procedimento penale definito entro l'1/4/10: posticipato il recupero al 31/12/17 - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Aumento delle aliquote in materia previdenziale: posticipati i termini - Art. 10 – bis</li> <li>✓ Imprenditori agricoli: confermata la proroga a tutto il 2015 del regime transitorio di tassazione degli impianti fotovoltaici - Art. 12</li> </ul>	
<b>“Split payment” D.M. 23/1/2015 recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Operazioni interessate - Art. 1 e circolare n. 1/2015</li> <li>✓ Ambito soggettivo - Circolare n.1/2015</li> <li>✓ Fattura - Art. 2.</li> <li>✓ Esigibilità dell'imposta - Art. 3.</li> <li>✓ Versamento dell'imposta - Art. 4.</li> <li>✓ Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA - Art. 5.</li> <li>✓ Rinvio alle disposizioni generali in materia di Iva - Art. 7.</li> <li>✓ Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria - Art. 8. modificato dal D.M. 20/2/15</li> <li>✓ Efficacia - Art. 9.</li> <li>✓ Notifica alla Commissione UE - Art. 1, co.632, legge n.190/2014 (Stabilità 2015) e Circolare n.1/2015</li> <li>✓ Sanzioni - Circolare n.1/2015</li> <li>✓ Split payment e regimi speciali Iva - Circolare Telefisco 2015</li> <li>✓ Split payment e regolarizzazioni - Circolare Telefisco 2015</li> <li>✓ Split payment e ritenute - Circolare Telefisco 2015</li> </ul>	<a href="#"><u>03/2015</u></a>
<b>Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (legge di stabilità 2015)</b>	
<b>IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI DELLE PERSONE FISICHE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita - Art. 1, co. 658 e 659</li> <li>✓ Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri - Art. 1, co. 690</li> <li>✓ Campione d'Italia: franchigia per i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro - Art. 1, co. 691</li> <li>✓ Detrazioni erogazioni liberali ai partiti - Art.1, co. 141</li> <li>✓ Buoni pasto: aumenta a 7 euro la quota non soggetta a tassazione se i buoni pasto sono in formato elettronico - Art. 1, co. 16 e 17</li> <li>✓ TFR in busta paga soggetto a tassazione ordinaria - Art. 1, co. da 26 a 33</li> <li>✓ Proroga per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica - Art. 1, co. 47 e 48</li> </ul>	<a href="#"><u>02/2015</u></a>
<b>IMPOSTE SUI REDDITI – I BONUS PER LE PERSONE FISICHE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bonus 80 euro a regime - Art. 1, co. 12 e 15</li> <li>✓ Bonus per i nuovi bebè - Art. 1, co. da 125 a 129</li> <li>✓ Bonus per famiglie con 4 o più figli - Art. 1, co. 130</li> </ul>	
<b>REDDITI D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali</li> </ul>	

## Special Assist

- Art. 1, co. 680

- ✓ Deducibile parzialmente l'IMI (Provincia di Bolzano) - Art. 1, co. 508
- ✓ Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei beni immateriali - Patent Box (tassazione agevolata prodotti dell'ingegno) - Art. 1, co. da 37 a 45
- ✓ Regimi fiscali privilegiati - Art. 1, co. 678
- ✓ Imposta sostitutiva per esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale: regime dei cd. "nuovi minimi" - Art. 1, co. da 54 a 89
- ✓ Deduzioni per erogazioni in favore delle ONLUS da parte di soggetti Ires - Art. 1, co. 137 e 138
- ✓ Scioglimento di società o aziende speciali controllate da PA locali - Art. 1, co. 616

**IRAP**

- ✓ Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato - Art. 1, co. 20, 24 e 25
- ✓ Credito d'imposta Irap per chi non si avvale di dipendenti - Art. 1, co. 21
- ✓ Irap: si ritorna alle vecchie aliquote - Art. 1, co. 22 e 23

**IVA**

- ✓ Reverse charge: esteso l'ambito di applicazione - Art. 1, co. 629
- ✓ Aliquota Iva agevolata per e-book - Art. 1, co. 667
- ✓ Disciplina Iva cooperazione allo sviluppo - Art. 1, co. 139 e 140
- ✓ Strutture ricettive unità da diporto (marina resort): Iva agevolata anche per il 2015 - Art. 1, co. 237
- ✓ Comunicazione dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente: eliminato l'obbligo - Art. 1, co. 641
- ✓ Aliquota ordinaria Iva su pellet - Art. 1, co. 711
- ✓ Clausola di salvaguardia: previsto l'aumento di Iva e accise a partire dal 2016 - Art. 1, co. 718 e 719

**IMPOSTA REGISTRO – BOLLO – IPOCATASTALI**

- ✓ Imposta sostitutiva su finanziamenti speciali: si applica anche a quelli erogati dallo Stato o dalle regioni - Art. 1, co. 660

**IUC**

- ✓ Esenti dalla Tasi i fabbricati danneggiati dal sisma 2009 in Abruzzo - Art. 1, co. 448
- ✓ Sisma Emilia: i fabbricati distrutti o inagibili sono esenti da Imu fino a giugno 2015 - Art. 1, co. dal 662 al 664
- ✓ Per quest'anno non aumenterà la TASI - Art. 1, co. 679
- ✓ Imu 2014 sui terreni agricoli non più esenti - Art. 1, co. 692

**ACCERTAMENTO**

- ✓ Utilizzo delle informazioni che gli intermediari finanziari comunicano all'anagrafe tributaria - Art. 1, co. 314
- ✓ Introduzione di nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale - Art. 1, co. da 634
- ✓ Ravvedimento operoso: sostanziali modifiche alla disciplina - Art. 1, co. da 635 a 639
- ✓ Dichiarazione integrativa e regolarizzazione degli errori spostano i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e l'accertamento
- ✓ Art. 1, co. 640

**RISCOSSIONE**

## Special Assist

- ✓ Procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo - Art. 1, co. da 682 a 689
- ✓ Società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 710
- ✓ Cartelle esattoriali: estesa al 2015 la possibilità di compensarle con crediti commerciali e professionali - Art. 1, co. 19
- ✓ Proroga riscossione enti locali - Art. 1, co. 642
- ✓ Ritenute su ristrutturazioni: raddoppia l'aliquota - Art. 1, co. 657
- ✓ Ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi e aerei - Art. 1, co. 725

**AGEVOLAZIONI E INCENTIVI**

- ✓ Art bonus anche per il sostegno delle Fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione - Art. 1, co. 11
- ✓ Rientro di ricercatori residenti all'estero: estese le agevolazioni per chi rientra in Italia entro il 2017 - Art. co. 14
- ✓ Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: nuova disciplina e abrogazione dei crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo - Art. 1 co. 35 e 36
- ✓ Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate: norma interpretativa - Art. 1, co. 46
- ✓ Crediti d'imposta per enti previdenza e fondi pensione - Art. 1, co. 91 e 92
- ✓ Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator: il Wi-fi è compreso a condizione che sia messo a disposizione dei clienti - Art.1, co 149
- ✓ Tracciabilità della distribuzione quotidiani e periodici - Art. 1, co. 185
- ✓ Credito di imposta relativo alle accise su gasolio per gli autotrasportatori
- ✓ Prevista una riduzione in percentuale dei crediti d'imposta - Art. 1, co. 242
- ✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura più alta dal 2015 - Art. 1, co. 384

**VARIE**

- ✓ Tassazione degli enti non commerciali - Art. 1, co. 655 e 656
- ✓ Rimborso imposte sisma Sicilia 1990 - Art. 1, co. 665
- ✓ Rimborsi per operazioni di controllo preventivo - Art. 1, co. 726
- ✓ Esenzione dal bollo auto limitata ai veicoli con più di 30 anni - Art. 1, co. 666
- ✓ Disciplina del 5 per 1.000 Irpef a regime - Art.1, co. 154
- ✓ Regime fiscale dei titoli della Cassa depositi e prestiti - Art. 1, co. 389
- ✓ Confermato anche per il 2015 il canone RAI del 2014 - Art. 1, co. 293
- ✓ Modifica delle aliquote per i fondi pensione - Art. 1, co. da 621 a 625
- ✓ Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaprono i termini ma raddoppiano le aliquote - Art. 1, co. 626 e 627
- ✓ Regolarizzazione di soggetti che offrono scommesse con vincite senza essere collegati al totalizzatore nazionale - Art. 1, co. 643
- ✓ Aumentate le imposte sul gioco illegale - Art. 1, co da 646 a 648

**DISPOSIZIONI NON FISCALI**

- ✓ Rendita catastale immobili ad uso produttivo - Art. 1, co. 244 e 245
- ✓ Regolarità contributiva del cedente crediti - Art. 1, co. 18
- ✓ Mutui e finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese: in vista una sospensione del pagamento della quota capitale - Art. 1, co. 246

## Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Modifiche alla disciplina del settore dell'autotrasporto - Art. 1, co. 247-251</li> <li>✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: cambia la definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art. 1, co. 7 e 8</li> <li>✓ Tracciabilità dei pagamenti a favore delle società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 713</li> </ul>	
<b>Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis"</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Società tra avvocati: modifica alle disposizioni civilistiche - Art. 2</li> <li>✓ Estensione delle deduzioni/detraioni previ</li> <li>✓ ste per i residenti anche ai residenti in altri Paesi UE o SEE che producono in Italia la maggior parte del loro reddito - Art. 7, comma 1 e 2</li> <li>✓ Possono accedere al regime dei "nuovi minimi" anche i soggetti residenti in uno Stato UE o SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti in Italia per almeno al 75% il reddito complessivamente prodotto - Art. 7, comma 3</li> <li>✓ Imposta sulle successioni e donazioni: esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite in Paesi UE o SEE, nonché in materia di titoli del debito pubblico - Art. 8</li> <li>✓ Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 9</li> <li>✓ Riscossione coattiva delle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio UE - Art. 10</li> <li>✓ Disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati - Art. 24</li> <li>✓ Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni - Art. 27</li> <li>✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura - Art. 34</li> </ul>	<a href="#"><u>01/2015</u></a>